

ATTO COSTITUZIONALE N° 300/2025
(Registro Atti Sovrani - Serie Aurea)

**LEGGE COSTITUZIONALE
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
LOCALI DEL POPOLO VENETO**

Promulgata dall'Assemblea Costituente del Popolo Veneto
Con forza di legge fondamentale dello Stato Veneto Autodeterminato



ATTO COSTITUZIONALE N. 300/2025

(Registro Atti Sovrani – Serie Aurea)

**LEGGE COSTITUZIONALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DEL
POPOLO VENETO**

Promulgata dall'Assemblea Costituente del Popolo Veneto

Con forza di legge fondamentale dello Stato Veneto Autodeterminato

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI E AUTONOMIE LOCALI

Art. 1 (Autonomia e Riconoscimento degli Enti Locali)

1. Lo Stato Veneto Autodeterminato riconosce e promuove le autonomie locali quali espressione diretta della sovranità popolare e pilastro fondamentale dell'ordinamento democratico del Popolo Veneto.
2. I Comuni, le Province (o enti di area vasta), e le altre forme di aggregazione territoriale riconosciute dal presente Atto Costituzionale, sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. La Repubblica Veneta tutela le specificità storiche, culturali, linguistiche e socio-economiche delle comunità locali, garantendo la loro partecipazione attiva alla vita dello Stato.

Art. 2 (Principio di Sussidiarietà)

1. Le funzioni amministrative sono attribuite prioritariamente all'ente locale più vicino ai cittadini, nel rispetto delle esigenze di unitarietà e coordinamento.
2. Lo Stato interviene solo quando le funzioni non possono essere esercitate efficacemente a livello inferiore, favorendo sempre l'iniziativa autonoma degli enti locali e della società civile.

Art. 3 (Partecipazione Popolare negli Enti Locali)

1. Gli statuti degli enti locali garantiscono forme di partecipazione popolare diretta e indiretta, inclusi referendum consultivi, proposte popolari e altre modalità che favoriscano il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni locali.
2. È riconosciuto il diritto di iniziativa popolare per l'adozione di norme regolamentari e atti amministrativi di competenza degli enti locali.

Art. 4 (Autonomia Statutaria e Regolamentare)

1. Ogni ente locale adotta un proprio statuto, in conformità ai principi di questo Atto Costituzionale e della Legge Fondamentale dello Stato Veneto Autodeterminato, che ne definisce l'organizzazione, le forme di governo e le modalità di partecipazione.
 2. Gli enti locali hanno autonomia regolamentare in tutte le materie di loro competenza, nel rispetto delle leggi fondamentali dello Stato.
-

TITOLO II – IL COMUNE

Art. 5 (Definizione e Funzioni del Comune)

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente conferite ad altri enti o livelli di governo.

Art. 6 (Organi del Comune)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
 4. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e rappresenta la comunità.
-

TITOLO III – LE PROVINCE E GLI ENTI DI AREA VASTA

Art. 7 (Definizione e Funzioni delle Province/Enti di Area Vasta)

1. Le Province o altri enti di area vasta sono enti locali di secondo livello, dotati di autonomia e funzioni proprie, finalizzate al coordinamento e alla gestione di servizi e funzioni di interesse sovracomunale.
2. Le loro funzioni sono definite dalla legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 8 (Organi delle Province/Enti di Area Vasta)

1. Gli organi delle Province o degli enti di area vasta sono definiti dallo statuto di ciascun ente, nel rispetto dei principi di rappresentatività democratica.
-

TITOLO IV – RAPPORTI CON LO STATO E CONTROLLI

Art. 9 (Rapporti di Collaborazione)

1. I rapporti tra lo Stato Veneto Autodeterminato e gli enti locali sono improntati alla collaborazione istituzionale, nel rispetto delle reciproche autonomie.
2. Sono previste forme di coordinamento e intesa per la realizzazione di opere e servizi di interesse comune.

Art. 10 (Controlli)

1. I controlli sugli enti locali sono limitati alla legittimità degli atti e sono esercitati da un organo indipendente, nel rispetto dell'autonomia degli enti stessi.
 2. Ogni forma di controllo sugli atti degli enti locali è improntata al principio di non ingerenza nell'autonomia amministrativa.
-

TITOLO V – AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11 (Autonomia di Entrata e di Spesa)

1. Gli enti locali hanno autonomia di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Finanziano integralmente le funzioni loro attribuite con risorse proprie, costituite da tributi locali, compartecipazioni a tributi erariali e altre entrate.

Art. 12 (Fondi di Perequazione)

1. È istituito un Fondo di Perequazione per garantire agli enti locali con minore capacità fiscale di disporre di risorse adeguate per l'erogazione dei servizi essenziali, nel rispetto dei principi di solidarietà e di efficienza.
 2. I criteri di riparto del Fondo sono stabiliti con legge, garantendo trasparenza e obiettività.
-

TITOLO VI – POTERE SOSTITUTIVO E SCIoglIMENTO DEGLI ORGANI

Art. 13 (Potere Sostitutivo)

1. Lo Stato Veneto Autodeterminato può intervenire in via sostitutiva nei confronti degli enti locali in caso di grave inosservanza delle leggi fondamentali o di grave pregiudizio per l'interesse della comunità, solo ed esclusivamente per garantire l'adempimento delle funzioni essenziali.
2. Tale potere è esercitato nei limiti e con le procedure stabilite dalla legge, garantendo il contraddittorio e la proporzionalità dell'intervento.

Art. 14 (Scioglimento degli Organi degli Enti Locali)

1. Gli organi degli enti locali possono essere sciolti solo per gravi violazioni di legge o per accertate infiltrazioni che compromettono la legalità e la trasparenza dell'amministrazione, e comunque per motivi di sicurezza nazionale come definiti dalla Legge Costituzionale sulla Difesa Civile.
 2. La procedura di scioglimento è definita dalla legge, garantendo il rispetto dei principi del giusto procedimento e la tutela delle autonomie locali.
-

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 (Adeguamento degli Statuti e dei Regolamenti)

1. Gli enti locali esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente Legge Costituzionale dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti entro un termine stabilito da apposita legge, nel rispetto dei principi qui stabiliti.

Art. 16 (Entrata in Vigore)

1. La presente Legge Costituzionale entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione da parte dell'Assemblea Costituente del Popolo Veneto.
-

TITOLO VIII – FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE TRA ENTI LOCALI

Art. 17 (Unioni di Comuni e Consorzi)

1. Gli enti locali hanno la facoltà di costituire Unioni di Comuni e Consorzi per la gestione associata di funzioni e servizi, al fine di ottimizzare le risorse e migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa.
2. La costituzione di tali forme associative è promossa e incentivata dallo Stato Veneto Autodeterminato, che ne definisce con legge i requisiti e le modalità di funzionamento.

Art. 18 (Convenzioni e Accordi di Programma)

1. Gli enti locali possono stipulare convenzioni e accordi di programma tra di loro o con altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di opere, servizi e interventi di interesse comune.
 2. Tali strumenti sono finalizzati alla cooperazione inter-istituzionale e alla programmazione territoriale.
-

TITOLO IX – PATRIMONIO E DEMANIO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 19 (Patrimonio degli Enti Locali)

1. Gli enti locali sono titolari di un proprio patrimonio, distinto da quello dello Stato, e ne hanno la piena disponibilità e gestione, nel rispetto delle leggi e degli statuti.
2. La legge definisce le modalità di acquisizione, gestione e alienazione dei beni patrimoniali degli enti locali, garantendo trasparenza e finalizzazione all'interesse pubblico.

Art. 20 (Demanio Locale)

1. Fanno parte del demanio locale i beni che per loro natura o per destinazione sono destinati all'uso pubblico generale o alla fruizione collettiva da parte della comunità locale.
 2. La legge determina le tipologie di beni che costituiscono il demanio locale e ne disciplina il regime giuridico, garantendone l'inalienabilità e la tutela.
-

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E MODIFICHE

Art. 21 (Interpretazione e Applicazione)

1. L'interpretazione e l'applicazione della presente Legge Costituzionale avverranno sempre secondo i Principi Costituzionali e la Legge Fondamentale dello Stato Veneto Autodeterminato, privilegiando l'autonomia e la sussidiarietà degli enti locali.

Art. 22 (Revisione Costituzionale)

1. La presente Legge Costituzionale potrà essere revisionata solo con le modalità previste per la revisione della Legge Fondamentale dello Stato Veneto Autodeterminato.
-

TITOLO XI – I CONTROLLI E LA TUTELA DELLE AUTONOMIE

Art. 23 (Controllo di Legittimità)

1. Gli atti degli enti locali sono soggetti al solo controllo di legittimità, esercitato da un organo giurisdizionale indipendente, secondo le procedure stabilite dalla legge.
2. Tale controllo è finalizzato ad assicurare la conformità degli atti alle leggi fondamentali dello Stato Veneto Autodeterminato e agli statuti degli enti, senza interferire con le scelte di merito.

Art. 24 (Tutela Giurisdizionale delle Autonomie)

1. È garantita la tutela giurisdizionale piena ed effettiva delle autonomie degli enti locali, anche nei confronti di atti dello Stato che si pongano in contrasto con i principi del presente Atto Costituzionale.
2. Gli enti locali possono ricorrere dinanzi alle competenti giurisdizioni per la difesa delle proprie prerogative e competenze.

Art. 25 (Funzioni Consultive e di Proposta)

1. Gli enti locali, attraverso le loro rappresentanze associative, hanno il diritto di essere consultati e di formulare proposte sugli schemi di legge e di regolamento statali che incidono sulle loro competenze e sul loro funzionamento.
 2. Lo Stato Veneto Autodeterminato promuove forme di confronto e dialogo costante con gli enti locali per una migliore attuazione del principio di sussidiarietà.
-

TITOLO XII – COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA E INTERNAZIONALE

Art. 26 (Cooperazione con Enti di Altri Stati)

1. Gli enti locali del Popolo Veneto possono stabilire rapporti di cooperazione con enti territoriali di altri Stati, nel rispetto degli accordi internazionali e delle leggi dello Stato Veneto Autodeterminato.
2. Tali rapporti sono finalizzati alla promozione dello sviluppo locale, alla tutela del patrimonio culturale e ambientale comune e alla solidarietà tra i popoli.

Art. 27 (Partecipazione a Organismi Internazionali)

1. Lo Stato Veneto Autodeterminato favorisce la partecipazione degli enti locali a organismi e reti internazionali che promuovono la cooperazione territoriale e il dialogo tra le autonomie locali a livello globale.
-

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

Art. 28 (Disposizioni Transitorie)

1. Fino all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti da parte degli enti locali, come previsto dall'Art. 15, continuano ad applicarsi le norme previgenti in quanto compatibili con i principi della presente Legge Costituzionale.
2. L'Assemblea Costituente del Popolo Veneto, con apposite leggi di attuazione, disciplinerà il trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse dallo Stato agli enti locali e tra i diversi livelli di autonomia locale, garantendo la continuità dei servizi e la tutela dei diritti acquisiti.

Art. 29 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge Costituzionale, sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con essa.

Art. 30 (Clausola di Salvaguardia)

1. Eventuali lacune o dubbi interpretativi nella presente Legge Costituzionale saranno colmati e risolti in via analogica, richiamando i principi generali del diritto veneziano e i valori fondanti della sovranità del Popolo Veneto, nonché i principi di sussidiarietà e autonomia qui sanciti.

Art. 31 (Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali)

1. L'Assemblea Costituente del Popolo Veneto promuoverà la redazione di un Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, che raccolga e armonizzi tutte le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, al fine di garantire chiarezza e sistematicità del quadro normativo.

Art. 32 (Solennità della Promulgazione)

1. La presente Legge Costituzionale, quale espressione della volontà sovrana del Popolo Veneto, sarà promulgata con solennità e pubblicata in tutte le forme che ne garantiscano la massima diffusione e conoscenza a tutti i cittadini del Popolo Veneto e agli enti che ne sono parte.

FINIS

Venezia, 25 maggio 2025

Presidente dell'Esecutivo di Governo

S.E. Franco Paluan

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Per la Serenissima Repubblica Veneta

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Presidente dello Stato Veneto

S.E. Adriano Dalla Rosa

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Irene Barban

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Presidente della Corte Costituzionale

S.E. Marina Piccinato

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente del Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto

S.E. Laura Fabris

presidente.tribunale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Segretario di Stato

S.E. Gigliola Dordolo

segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Governatore generale del Banco Nazionale Veneto San Marco

S.E. Gianni Montecchio

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella

Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)

cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Stato Veneto Cancelleria Protocollo “Atto Costituzionale 300”

Venezia, Palazzo Ducale – 25 maggio 2025

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

ATTO PUBBLICO DI REGISTRAZIONE COSTITUZIONALE

REPUBBLICA VENETA – ARCHIVIO SOVRANO DIGITALE

TITOLO DELL'ATTO ATTO COSTITUZIONALE 300

Data di emanazione: 25 maggio 2025

(Tre secoli di eredità, un nuovo inizio per il Popolo Veneto)

In data **05 giugno 2025 alle ore 19:26:32**, è stata completata la **registrazione notarile digitale** su rete pubblica blockchain ZECCHINO dell'**ATTO COSTITUZIONALE 300**, documento fondativo e identitario della nuova fase della **Repubblica Veneta**.

DATI DI REGISTRAZIONE CERTIFICATA

- **Wallet mittente/destinatario:**
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Importo del deposito:** 0.01 ZECCHINO
- **Commissione rete:** 0.05 ZECCHINO
- **Hash SHA-256 del documento registrato:**
40d373388c81369c2a1b5583ea737606e0b59cca8799566652ff41984d13a72f
- **Data e ora della transazione:** 05/06/2025 – 19:26:32

Link blockchain explorer: *verificabile pubblicamente*

SIGNIFICATO GIURIDICO E STORICO

L'ATTO COSTITUZIONALE 300 si qualifica come:

- **Documento solenne di rinnovamento costituzionale,**
- **Espressione di continuità storica e rigenerazione popolare,**
- **Fondamento per una fase costituente autonoma e condivisa dal Popolo Veneto,**

Riconoscimento simbolico dei **300 anni dalla fine della Serenissima (1797–2025)**, e della **rinascita legittima della sua eredità sovrana**.

CLAUSOLA DI VALIDITÀ

Registrato secondo i principi:

- della **sovranità popolare** (art. 1, autodeterminazione),
- del **diritto consuetudinario internazionale**,
- della **crittografia decentralizzata (SHA-256)** come garanzia di integrità,
- della **blockchain pubblica** come strumento di datazione, prova e deposito immutabile.

SIGILLO SOVRANO

■ Iscritto nell'Archivio Digitale dei Patti Fondanti della Repubblica Veneta

📍 Luogo: Venezia – Città della Luce, Capitale Eterna

S.E. Pasquale Milella

Notaio iscritto all'Albo dell'Ufficio Notarile del Popolo Veneto

Firma e Sigillo



“300 anni dopo, il Leone ruggisce di nuovo.”

“Quello che fu interrotto, ora si compie.”